

AUTO AUTO

FATA 4 x 4

NATANTI A MOTORE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
AUTO

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 40/513 - Ed. 01.01.2017



CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1894
FATA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Capitale o massimale

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento previsto in caso di sinistro.

Certificato di assicurazione

Il documento in cui risulta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento.

Codice delle Assicurazioni

Il decreto legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Conducente

La persona fisica che pone in navigazione il natante indicato in polizza.

CONSAP

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Franchigia

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo - Indennità - Risarcimento

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Natante

L'unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25 tonnellate di stazza lorda che sia munito di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali; i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al quale vengono collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile).

Navigazione

Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private.

Polizza

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

Proprietario

Celui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

L'azione esercitata da Cattolica per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi previste e disciplinate in polizza

Scoperto

La percentuale del danno indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi

Il conducente del natante assicurato per i danni di qualsiasi natura.

Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;*
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

Valore commerciale

Il valore del natante risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Valore di listino

Il prezzo del natante risultante da listino ufficiale della Casa Costruttrice, nonché l'IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**Informazioni generali:**

- Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona
- Tel. 0458391111 - fax 0458391112
- Sito internet: www.cattolica.it
- Email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it
- Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet di Cattolica www.cattolica.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Entrando nell'Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali.

Il prodotto "FATA 4 x 4 - Natanti a motore" offre la possibilità di assicurare diversi rischi legati al natante:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni diretti al natante da incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- il furto;
- una serie di garanzie complementari.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi previsti per l'acquisto di alcune garanzie diverse dalla Responsabilità civile.

È comunque possibile acquistare autonomamente la Sezione "Responsabilità civile" e le garanzie diverse.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

La formula tariffaria proposta è tariffa fissa, non essendo il premio soggetto a variazioni in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Le coperture assicurative offerte riguardano i rischi della Responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del codice delle assicurazioni. Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all'articolo 12 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.

Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia, rispettivamente, alle seguenti norme delle Condizioni di assicurazione :

- voce "Soggetti esclusi dalla qualifica di Terzi" e articoli 5 "Limiti di navigazione" lettera A) Garanzia di Responsabilità civile e 13 "Esclusioni e Rivalsa";
- articoli 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Avvertenza

Sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che Cattolica ha dovuto corrispondere a Terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: articoli 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni; 5 "Limiti di navigazione" lettera A), 13 "Esclusioni e Rivalsa" e 14 "Modalità per la denuncia dei sinistri".

Avvertenza

In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro.

ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE

- Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 / per danni a cose Euro 2.500.000;
- Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000;
- Ammontare dei danni a cose Euro 40.000;
- Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.

Il contratto di durata non inferiore all'anno deve essere stipulato con tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

Per impedire il rinnovo dell'assicurazione per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza mediante telefax o lettera raccomandata.

Il Contraente può inviare la suddetta comunicazione presso la sede di Cattolica o presso l'Intermediario che gestisce il contratto.

In caso di disdetta data da una delle Parti, la garanzia cessa alla scadenza annuale indicata in polizza o nell'ultima quietanza relativa alla scadenza annuale, non trovando, quindi, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma del codice civile, così come per il contratto stipulato senza tacito rinnovo.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

ESTENSIONI DELLA COPERTURA

Sono previste estensioni operanti qualora richiamate in polizza, per le quali si rinvia a quanto disposto nelle Condizioni Aggiuntive alle lettere P) "Natanti adibiti a scuola guida", Q) "Danni a cose ed animali di terzi non trasportati per natanti adibiti ad uso privato" R) "Danni a cose ed animali di terzi non trasportati per natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" S) "Danni a cose ed animali di terzi trasportati per natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" T) "Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano" U) "Estensione dei limiti di navigazione" V) "Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)" Z) "Navigazione in acque private", nonché al secondo comma dell'articolo 12 "Oggetto dell'assicurazione".

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia a quanto descritto nelle Definizioni Generali delle Condizioni di assicurazione alla voce "Soggetti esclusi dalla qualifica di Terzi".

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.

Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto prevista è di un anno. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia Responsabilità civile e, comunque, per una durata massima di 180 giorni.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Cattolica all'Intermediario.

Il premio imponibile annuo relativo ai natanti ad uso privato non può essere frazionato.

Il premio annuo relativo ai natanti ad uso pubblico può essere frazionato in rate trimestrali con aumento del 5%, quadrimestrali con aumento del 4% e semestrali con aumento del 3%.

Avvertenza

Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 7 "Cessazione del rischio". Cattolica procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia all'articolo 6 "Trasferimento della proprietà del natante" delle Condizioni di assicurazione.

Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 s.

RECESSO

In caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Cattolica o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. Anche in caso di variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione, così come nel caso in cui il premio di rinnovo sia uguale o inferiore a quello dovuto per la precedente annualità, resta ferma la facoltà delle Parti di disdettare il contratto con preavviso di 15 giorni nei modi e con le conseguenze precisate nella relativa Avvertenza e descritte negli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di Cattolica il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 144 e seguenti del codice delle assicurazioni.

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di Cattolica.

INCIDENTI CON CONTROPARTI ESTERE

Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite a ISVAP, la gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è stata trasferita da ISVAP a CONSAP S.p.A.. Pertanto, dal 1° Gennaio 2013, in caso di sinistro avvenuto all'estero nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta verde, per individuare l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro ed il mandatario in Italia della stessa per la liquidazione dei sinistri, occorre rivolgersi al **Centro di Informazione** costituito presso **CONSAP** (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma, fax: 06.85796270, e-mail: richieste.centro@consap.it). Resta fermo che, nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'**Organismo di Indennizzo Italiano** previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta **CONSAP** quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06.85796334, e-mail: organismo@consap.it). CONSAP S.p.A. resta del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all'Impresa designata con provvedimento dell'ISVAP (in futuro dell'IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore. Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.

ACCESSO AGLI ATTI

Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
 - a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni;
 - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, Cattolica, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di Cattolica.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a Cattolica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, Cattolica comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, www.ivass.it, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto che contenga soltanto o anche garanzie diverse da quelle relative alla Responsabilità civile è stipulato con tacito rinnovo se di durata non inferiore all'anno; il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

Per impedire il rinnovo dell'assicurazione per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza mediante telefax o lettera raccomandata.

Il Contraente può inviare la suddetta comunicazione presso la sede di Cattolica o presso l'Intermediario che gestisce il contratto. In caso di disdetta, la garanzia cessa alla scadenza annuale indicata in polizza o nell'ultima quietanza relativa alla scadenza annuale, non trovando, quindi, applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile, così come per il contratto stipulato senza tacito rinnovo.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 4 "Adeguamento del premio" e 9 "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste, nel rispetto dei vincoli assuntivi evidenziati nelle Condizioni di assicurazione.

La principale copertura offerta riguarda l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine (si rinvia all'articolo 18 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione). In presenza della garanzia Incendio, può, quindi, essere acquistata anche la copertura concernente l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza di furto e rapina, (si rinvia alle Condizioni di assicurazione, Garanzia Furto articolo 20 "Oggetto dell'assicurazione").

È poi prevista la possibilità di acquistare una serie di garanzie complementari.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle norme del paragrafo "Garanzie complementari" delle Condizioni di assicurazione, articoli da 31 a 34.

La garanzia Furto è, inoltre, ampliabile con l'acquisto delle garanzie aggiuntive facoltative A) "Apparecchi audiofonovisivi" e B) "Danni successivi al furto e danni da scasso". Per la relativa disciplina di dettaglio, si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione relative alle suddette garanzie nel paragrafo "Condizioni aggiuntive Furto".

Avvertenza

Sono previste limitazione ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dare luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute nelle norme di seguito indicate.

- *Condizioni Generali di assicurazione: articoli 2 "Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia" e 5 "Limiti di navigazione" lettera B) "Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile".*
- *Garanzia Incendio (incendio, esplosione, scoppio, fulmine): articoli 17 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", 19 "Esclusioni particolari per la garanzia incendio" e 32 "Determinazione dell'ammontare del danno";*
- *Garanzie Furto (furto e rapina): articoli 17 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", 21 "Esclusioni particolari per la garanzia furto" e 27 "Determinazione dell'ammontare del danno".*

Avvertenza

Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e previa applicazione degli scoperti, con relativi minimi, o delle franchigie indicate nelle Condizioni di assicurazione o eventualmente pattuite in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

- *Garanzia Incendio (incendio, esplosione, scoppio, fulmine): articoli 16 e 18 "Oggetto dell'assicurazione" e 24 "Scoperto e franchigia" nel paragrafo "Denuncia del sinistro ed obblighi relativi";*
- *Garanzie Furto (furto e rapina): articolo 24 "Scoperto e franchigia" nel paragrafo "Denuncia del sinistro ed obblighi relativi" e le Condizioni aggiuntive A) "Apparecchi audiofonovisivi" e B) "Danni successivi al furto e danni da scasso" nel paragrafo "Condizioni aggiuntive furto".*
- *Garanzie Complementari: articoli da 31 a 34 nel paragrafo "Garanzie complementari".*

ESEMPIO NUMERICO DI CAPITALE ASSICURATO

- Garanzia Furto
- Capitale assicurato: Euro 30.000;

- Valore commerciale del natante Euro 20.000:
indennizzo a seguito di furto totale Euro 20.000 (salva l'applicazione della franchigia o scoperto pattuiti in polizza ai sensi dell'articolo 29 delle Condizioni di assicurazione).

ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO

- Garanzia Furto
 - Valore commerciale del natante Euro 30.000
 - Scoperto pattuito in polizza, ai sensi dell'articolo 29 delle Condizioni di assicurazione, 15% del danno con un minimo pari a Euro 600
- A) Ammontare del danno Euro 10.000: danno indennizzabile Euro 8.500 (scoperto applicato Euro 1.500 pari al 15% del danno);
B) Ammontare del danno Euro 800: danno indennizzabile Euro 200 (scoperto applicato Euro 600).

ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA

- Garanzia Cristalli all'interno delle Garanzie complementari
- Franchigia pattuita in polizza, ai sensi dell'articolo 26 delle Condizioni di assicurazione Euro 51,64;
- Ammontare del danno Euro 300: danno indennizzabile Euro 248,36

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal Contraente e/o dell'Assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 1 "Dichiarazioni relative alle Circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenza

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle Circostanze di rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni".

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste. La durata del contratto prevista è di un anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di un anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante (se non presente la garanzia Responsabilità civile entro il limite di Euro 750 annui per ciascun contratto);
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio imponibile annuo relativo ai natanti ad uso privato non può essere frazionato.

Il premio annuo relativo ai natanti ad uso pubblico può essere frazionato in rate trimestrali con aumento del 5%, quadrimestrali con aumento del 4% e semestrali con aumento del 3%.

Avvertenza

Cattolica o l'Intermediario possono applicare sconti sui premi con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

RIVALSE

Avvertenza

Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Somme assicurate e premio relativi alle garanzie diverse dalla Responsabilità civile non sono soggetti ad adeguamento.

Avvertenza

Con riferimento alle garanzie Incendio e Furto, Cattolica si impegna, in occasione del rinnovo del contratto e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o del premio eventualmente comunicato ai sensi dell'articolo 4 "Adeguamento del premio". Si rinvia all'articolo 30 "Adeguamento del valore assicurato" delle Condizioni di assicurazione.

DIRITTO DI RECESSO**Avvertenza**

Non è prevista alcuna facoltà di recesso in favore delle Parti.

Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale e, pertanto, non si applica la previsione di cui all'articolo 1899 del codice civile relativa alla facoltà del Contraente di recedere dal contratto senza oneri trascorso il quinquennio.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a Cattolica entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% - del 13.5%.

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO****Avvertenza**

Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di Arbitrato, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese ed a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per il terzo arbitro.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione dall'articolo 23 al 29.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia altresì, per la garanzia "Furto", alla precisazione relativa alle ipotesi in cui può essere richiesto il certificato di chiusa inchiesta contenuta nella sezione della presente Appendice integrativa relativa alle Condizioni di assicurazione, articolo 39 "Pagamento dell'indennizzo".

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto , Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ARBITRATO

È prevista la facoltà delle parti di conferire ad un collegio arbitrale mandato a decidere eventuali controversie tra le parti per la liquidazione dei sinistri.

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/01/2017.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Il legale rappresentante

Dott. Giovan Battista Mazzucchelli



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE		
PREMESSA	pag.	2
DEFINIZIONI GENERALI	pag.	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI A MOTORE	pag.	7
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA	pag.	8
GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE		
• Condizioni generali	pag.	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	pag.	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO	pag.	10
DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI	pag.	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI	pag.	12

PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza e sugli eventuali allegati si intendono richiamate a tutti gli effetti. L'assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sul modello di polizza, ed è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie, fatti salvi le franchigie, i limiti di indennizzo, o gli scoperti che siano riportati sul contratto o all'interno delle presenti Condizioni.

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

Accessori

Le parti complementari stabilmente fissate sul natante che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del natante, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del natante stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del natante fornito dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del natante stesso.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza.

Attrezzature ed apparecchiature particolari

Gli attrezzi, gli strumenti, gli utensili o macchinari necessari per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del natante.

Capitale o massimale

La somma che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro.

Carta verde

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione nei territori degli Stati esteri in esso indicati.

Codice delle Assicurazioni

Il decreto legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Franchigia

L'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento del natante sottratto a chiunque lo detenga, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Natante

L'unità da diporto con esclusione delle unità non dotate di motore; il natante fino a 25 tonnellate di stazza lorda che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali; i motori amovibili di qualsiasi potenza risultando in tal caso assicurato il natante al quale vengono collocati di volta in volta (con esclusione delle Garanzie diverse dalla Responsabilità civile).

Navigazione

Il movimento, la fermata e la sosta del natante in acque pubbliche o private.

Indennizzo, indennità o risarcimento

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica.

Proprietario

Colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del natante.

Rapina

La sottrazione del natante mediante minaccia o violenza alla persona.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi

Il conducente del natante assicurato per i danni di qualsiasi natura.

Limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di natante concesso in leasing;*
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3. ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

Valore commerciale

Il valore del natante risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello .

Valore di listino

Il prezzo del natante risultante da listino ufficiale della Casa Costruttrice, nonché l'IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- Aggravamento e diminuzione del rischio - Altre assicurazioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Qualora con riferimento ad un aggravamento del rischio risulti applicabile l'articolo 144 - Azione diretta del danneggiato, del codice delle assicurazioni, Cattolica, dopo aver provveduto al risarcimento del Terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto risarcire al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Il trasferimento della proprietà del natante costituisce una variazione del rischio, della quale deve essere data immediata comunicazione a Cattolica ai fini di quanto previsto dall'art 6 Trasferimento della proprietà del natante.

Le dichiarazioni di cui alla Condizione Particolare Furto C) "Natante abitualmente ricoverato", riguarda circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata dal Contraente alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - il contrassegno e la carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. *L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui vengono rilasciati il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti entro i 15 giorni successivi ad ogni scadenza ulteriore, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.* In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato previa presentazione presso l'Agenzia cui si riferisce il contratto, della denuncia presentata alle Autorità. Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Adeguamento del premio

Qualora Cattolica intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le Condizioni normative, con Condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente le nuove Condizioni di premio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove Condizioni di premio comunicate da Cattolica. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 5 - Limiti di navigazione

A) Garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile è valida per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

L'assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale non sia stata barrata sulla carta verde rilasciata da Cattolica al Contraente. La garanzia è operante secondo le Condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per i quali sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma del codice civile, Cattolica risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagato. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Cattolica, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità o rimane sospesa; Cattolica eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di responsabilità civile solo nel caso in cui Cattolica presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per i danni verificatisi entro il territorio italiano.

Art. 6 - Trasferimento della proprietà del natante

In caso di trasferimento delle proprietà del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Cattolica ed avrà facoltà di adottare una delle alternative di seguito descritte:

A) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante che comporti la cessione del contratto di assicurazione, Cattolica prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione) rilasciando all'acquirente i nuovi documenti. La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

B) Sostituzione con altro natante

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante, *comprovato da idonea documentazione*, il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che l'assicurazione relativa al natante venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro natante di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dal titolo di proprietà ovvero in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.

Il Contraente può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione dalla navigazione del natante od esportazione definitiva;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del natante in conto vendita; nel caso in cui il natante risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare il natante precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.
- 4) furto del natante; nel caso in cui il natante risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di riassicurare il natante precedentemente oggetto di furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.

In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde relativi al natante sostituito.

Cattolica emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio ed il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile, e la tariffa in vigore al momento della sostituzione per quanto riguarda le altre garanzie.

C) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non chieda che l'assicurazione relativa al natante venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro natante di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dal titolo di proprietà ovvero in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa, il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del Certificato di assicurazione e del Contrassegno.

Il contratto si estingue secondo le modalità di cui al successivo art. 7 Cessazione di rischio.

Il Contraente è tenuto al pagamento dei premi o delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del natante.

Art. 7 - Cessazione di rischio

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione della navigazione del natante od esportazione definitiva;
- b) demolizione;
- c) vendita del natante alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro natante;
- d) vendita del natante precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né la sostituzione con altro natante;
- e) furto del natante;

Cattolica restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del Certificato di assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde. In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente.

In caso di perdita totale del natante assicurato, poiché il premio contrattualmente previsto per le garanzie diverse dalla responsabilità civile è interamente dovuto, il Contraente ha l'obbligo di corrispondere le eventuali rate residue del premio relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità civile.

Art. 8 - Sospensione e riattivazione del Contratto

Non è prevista la sospensione del contratto.

Art. 9 - Rinnovo del Contratto

Salvo quanto disposto dal precedente art. 4 Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

A parziale deroga di quanto sopra esposto, in caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione che potrà essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano, o a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza della polizza; in tal caso il contratto si risolve il giorno di scadenza e non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art.1901 del codice civile. Tale comunicazione potrà essere inviata presso la sede di Cattolica ovvero presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto.

Art. 10 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non sia diversamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di assicurazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI A MOTORE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante identificato in polizza.

Cattolica inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 13 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- b) *nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;*
- c) *nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n.566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;*
- d) *nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il natante non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;*
- e) *nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;*
- f) *nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 14 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, e deve essere presentata a Cattolica alla quale è assegnato il contratto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Cattolica ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 15 - Gestione delle vertenze

Cattolica assume a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(valide soltanto se espressamente richiamate)

L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di assicurazione comuni a tutte le garanzie, dalle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, ad eccezione degli articoli 11 Rinvio alle norme di legge e 13 Esclusioni e rivalsa, secondo comma, nonché dalle norme che seguono, per quanto non previsto dalle predette Condizioni. Restano invariati i soggetti esclusi dal novero dei terzi di cui alle Definizioni, salvo le ulteriori esclusioni o le esplicite deroghe previste nelle sotto indicate Garanzie aggiuntive

C) Carico e scarico

Cattolica assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul natante e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

P) Natanti adibiti a Scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Q) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati per natanti adibiti ad uso privato

Cattolica assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro pari a Euro 150. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

R) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati per natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Cattolica assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. Il limite dell'obbligazione per i danni suindicati, nell'ambito della somma massima assicurata, è pari al 10% di detta somma per ogni sinistro; il relativo importo deve essere indicato in polizza quale limite per i danni a cose. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

S) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

Cattolica assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. Il limite di risarcimento per i danni suindicati, nell'ambito del massimale garantito per danni a cose, è pari al 5% di detto massimale per ogni sinistro.

La garanzia è prestata comunque con il limite di Euro 104 per ogni persona interessata dai danni.

T) Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o deltaplano

Cattolica assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

U) Estensione dei limiti di navigazione

I limiti di navigazione indicati nell'art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione comuni a tutte le garanzie natanti a motore sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

V) Hovercraft (Aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

La garanzia opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

Z) Navigazione in acque private

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o dalla giacenza del natante in acque private.

GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica indennizza per le ipotesi e gli eventi che seguono e nei limiti ed alle Condizioni di seguito riportate, i danni materiali e diretti subiti dal natante indicato in polizza compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul natante assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari nonché, relativamente alle garanzie Furto e Rapina, le apparecchiature audiofonovisive.

Art. 17 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;*
- b) *verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- c) *determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dell'unità assicurata, nonché dei trasportati.*

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta in polizza, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio).

Art. 19 - Esclusioni particolari per la garanzia Incendio

L'assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 delle Condizioni Generali di assicurazione, i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Valida soltanto se espressamente richiamata in polizza ed in presenza della garanzia Incendio

Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica si obbliga, nei limiti ed alle Condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta in polizza a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato) e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati all'unità nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina dell'unità stessa e dei suoi componenti.

Art. 21 - Esclusioni particolari per la garanzia Furto

L'assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 17 delle Condizioni Generali di assicurazione, i danni:

- a) *subiti dall'unità e dai suoi componenti in occasione di navigazione successiva al furto od alla rapina;*
- b) *subiti dall'unità e dai suoi componenti nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina esclusivamente finalizzati alla asportazione di oggetti non assicurati.*

Art. 22 - Recupero del natante rubato

L'Assicurato è tenuto ad informare Cattolica, non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, *l'Assicurato si obbliga a rilasciare a Cattolica la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.* In caso di rinuncia da parte di Cattolica a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO

(valide soltanto se espressamente richiamate)

A) APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

La garanzia è estesa alle apparecchiature audiofonovisive – così come definite – stabilmente fissate sul natante ed identificati in polizza per tipo, marca, matricola.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del **5%** del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di **Euro 1032,91**. In caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia di **Euro 154,93**.

B) DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E DANNI DA SCASSO

Cattolica si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal natante:

- a) in conseguenza della navigazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
- b) nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO

(valide soltanto se espressamente richiamate)

C) NATANTE ABITUALMENTE RICOVERATO

Il premio relativo alla garanzia Furto è stato determinato sulla base della dichiarazione del Contraente che il natante assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in luogo chiuso con adeguati congegni, oppure in autorimessa custodita o chiusa con adeguati congegni.

La predetta dichiarazione rappresenta circostanza influente sulla valutazione del rischio. In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta di Cattolica, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

Art. 23 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro che coinvolga il natante assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro tre giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza. La denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.

Art. 24 - Scoperto o Franchigia

In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, *deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente indicati in polizza per ogni garanzia.*

Art. 25 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Cattolica, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Cattolica, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato in cantiere di sua fiducia, nonché di sostituire il natante stesso, o le parti di esso che siano state distrutte, danneggiate o rubate, in luogo del pagamento del relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Art. 26 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte dell'unità danneggiata; per le spese relative si applica l'art. 1914 del codice civile.

Art. 27 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno totale l'ammontare del danno è dato dal valore che l'unità aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte dedotto il degrado d'uso fino ad un massimo del valore commerciale dell'unità al momento del sinistro, dedotto il valore del relitto. *Non sono indennizzabili le spese di ricovero dell'unità, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate all'unità in occasione della riparazione.*

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'unità aveva al momento del sinistro, Cattolica risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel capitale assicurato.

Art. 28 - Liquidazione dei danni - Arbitrato abituale

La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto fra le parti; in caso non si raggiunga un accordo, le parti hanno la facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni,

sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari. In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempreché l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso.

Cattolica, sia in caso di furto parziale o totale, sia in caso di rapina, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro ha facoltà di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

La suddetta facoltà sarà esercitata da Cattolica esclusivamente nei casi di procedimenti giudiziari per il reato di cui all'articolo 642 "Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona" del codice penale conformemente a quanto disposto per gli autoveicoli dall'art. 150 bis "Certificato di chiusa inchiesta" del codice delle assicurazioni.

Art. 30 - Adeguamento del valore assicurato

Cattolica si impegna, in occasione di ciascun rinnovo e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 4 Adeguamento del premio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIE COMPLEMENTARI

(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

Art. 31 - Rimborso tassa di proprietà - premio R.C. auto - tassa di immatricolazione

Cattolica si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio, Furto e Rapina indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del natante:

- il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l'indennità è corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa.
- il danno corrispondente alla perdita della parte di premio al netto delle imposte relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile, purchè questa sia prestata da Cattolica, pagata e non usufruita. L'indennità è pari al rateo del premio annuo, escluse le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato.
- le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro natante, fino alla concorrenza di Euro 258,22.

Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale.

Art. 32 - Recupero e custodia

Cattolica rimborsa, in caso di furto totale o rapina del natante assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il recupero e la custodia del natante stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell'Autorità.

La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato da parte dell'Autorità, fino alla concorrenza di Euro 258,22 per anno assicurativo.

Art. 33 - Indennizzo per indisponibilità del natante

Cattolica riconoscerà all'Assicurato un indennizzo giornaliero di Euro 15,49 in caso di danno indiretto derivante all'Assicurato da:

- indisponibilità del natante assicurato a seguito di sinistro incendio o furto totale indennizzabile a termini di polizza.
- sequestro del natante da parte dell'Autorità in conseguenza di incidente della navigazione.

La garanzia sarà prestata a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o sostituzione del natante, per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 34 - Rottura dei cristalli

Cattolica rimborsa, le spese sostenute per sostituire i cristalli del natante, a seguito di rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale o a fatto di terzi avvenuto durante la navigazione.

La garanzia non comprende:

- rigature e/o segnature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- i danni causati ad altre parti del natante assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 516,45 per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 51,64.

Cattolica è surrogata in base all'art. 1916 del codice civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

AUTO
AUTO

FATA 4 x 4

NATANTI A MOTORE

FASCICOLO INFORMATIVO

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA**

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:

Lungadige Cangrande, 16

37126 VERONA (ITALIA)

Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112

PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

www.cattolica.it

CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896
FATA

Mod. 40/513 - Ed. 01.01.2017

Studio Grafico BB - Roma